

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 11470/2019

Art. 120 d.P.R. n. 115 del 2002 - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato soccombente nel giudizio di primo grado - Impugnazione sentenza sfavorevole - Ammissibilità - Nuova istanza di ammissione al patrocinio per la fase successiva del giudizio - Necessità – Fattispecie

La disposizione di cui all'art. 120 d.P.R. n. 115 del 2002 non preclude alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, di giovare del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio. (Nella specie, il giudice del merito aveva invece ritenuto che l'art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 trovasse applicazione, nel processo di impugnazione, nel solo caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fosse risultata vincitrice nel giudizio di primo grado e dovesse contrastare il gravame).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11470 del 30/04/2019 (Rv. 653712 - 01)

gratuito patrocinio

patrocinio a spese dello Stato

Avvocato gratis

corte

cassazione

11470

2019